

Rassegna stampa

Centro Studi C.N.I. - 1 marzo 2013



FORMAZIONE PROFESSIONALE

Sole 24 Ore	01/03/13	P. 23	Formazione senza «rendite»	Federica Micardi, Giovanni Negri	1
Sole 24 Ore	01/03/13	P. 23	Per gli Albi tricolori decisivo il peso dell'ok ministeriale	Marcello Clarich	3
Italia Oggi	01/03/13	P. 37	L'Ue (ri)prende di mira gli ordini	Ignazio Marino, Benedetta Pacelli	4

STUDI DI SETTORE

Italia Oggi	01/03/13	P. 35	Professioni riviste	Andrea Bongi	5
-------------	----------	-------	---------------------	--------------	---

AVVOCATI

Sole 24 Ore	01/03/13	P. 22	Parametri: pronto il testodel Cnf	Giovanni Negri	6
Italia Oggi	01/03/13	P. 38	Il Cnf si fa i suoi parametri	Gabriele Ventura	7

APPALTI PUBBLICI

Sole 24 Ore	01/03/13	P. 19	«Capacità» provata grazie ad altri soggetti		8
-------------	----------	-------	---	--	---

ENERGIA RINNOVABILI

Sole 24 Ore	01/03/13	P. 43	In ordine sparso sui dazi al solare	Andrea Curiat	9
-------------	----------	-------	-------------------------------------	---------------	---

PONTE SULLO STRETTO

Corriere Della Sera	01/03/13	P. 49	Addio al Ponte sullo Stretto Un sogno costato 300 milioni	Valentina Santarpia	11
---------------------	----------	-------	---	---------------------	----

Professioni. La Corte Ue detta le condizioni a tutela della concorrenza per lo svolgimento dell'attività di aggiornamento

Formazione senza «rendite»

All'Ordine di riferimento non può essere attribuita una posizione di privilegio

**Federica Micardi
Giovanni Negri**

La Corte di giustizia Ue invade il campo del sistema della formazione professionale. E detta le condizioni perché sia effettuata nel rispetto della disciplina a tutela della concorrenza. Con la sentenza depositata ieri nella causa C-1/12, vicenda che riguarda l'Ordine degli esperti contabili portoghesi, la Corte ha espresso due affermazioni. Il primo sulla competenza: per gli eurogiudici, la circostanza che un Ordine professionale sia tenuto per legge a porre in essere un sistema di formazione obbligatoria destinato ai suoi membri, come avviene peraltro anche in Italia anche alla luce del Dpr 137/12, «non sottrae all'ambito di applicazione del diritto europeo sulla concorrenza le norme da esso promulgate e ad esso esclusivamente imputabili». Inoltre, il fatto che queste norme sono prive di influenza diretta sull'attività economica dei membri dell'Ordine professionale non incide sull'applicabilità del diritto dell'Unione in materia di concorrenza, dal momento che la violazione (potenziale) censurata riguarda un mercato nel quale l'Ordine esercita un'attività economica.

In secondo luogo la pronuncia sottolinea come un regolamento adottato da un Ordine professionale che disciplina un sistema di formazione obbligatoria di una libera professione, per garantire la qualità dei loro servizi, realizza una restrizione della concorrenza, vietata dal diritto dell'Unione, «quando elimina la concorrenza per una parte sostanziale del mercato rilevante, a vantaggio di tale ordine professionale, ed impone, per l'altra parte di detto mercato, condizioni discriminatorie a danno dei concorrenti dell'ordine. Spetta al giudice del rinvio verificare dette circostanze».

L'Otoc (Ordine degli esperti contabili del Portogallo) prevede-

va un obbligo di formazione articolato su un biennio con l'attribuzione di un totale di 35 crediti formativi. Il regolamento Otoc prevede due tipi di formazione. Da un lato, la formazione istituzionale (di una durata massima di 16 ore), indirizzata a rendere consapevoli i professionisti sulle iniziative e modifiche legislative e anche sulle questioni di ordine etico e deontologico: questa formazione può essere erogata esclusivamente dall'Otoc e un esperto contabile deve conseguire annualmente dodici di questi crediti.

Dall'altro lato, la formazione professionale (di durata minima superiore a sedici ore), consistente in sessioni di studio su temi che riguardano la professione. Questa formazione può essere organizza-

IL QUADRO

La sentenza riguarda il sistema portoghese. Gli Ordini italiani: per noi nessun impatto dalla pronuncia

ta dall'Otoc, ma anche dagli organismi iscritti presso l'ordine stesso. La decisione sull'iscrizione di organismo di formazione e quella di omologare le azioni formative proposte dagli enti formativi, spetta all'Otoc a seguito del versamento di una tassa. Il garante della concorrenza del Portogallo ha ritenuto il sistema distortivo e inflitto all'Otoc un'ammenda: nel mirino i crediti attribuiti d'ufficio al sistema formativo ordinistico e l'imposizione sul resto del mercato di condizioni particolari a danno dei soggetti concorrenti con l'ordine.

Al tribunale portoghese, fissati i paletti, sottolinea la Corte europea, toccherà analizzare la struttura del mercato e valutare se è giustificata la distinzione tra i due tipi di formazione, la durata della

stessa e la fisionomia degli enti cui la formazione è poi parzialmente affidata.

In Italia, è tutto da valutare l'impatto della sentenza, anche perché il sistema, con il Dpr 137, è stato innovato. Il decreto infatti prevede che i corsi di formazione possono essere organizzati, oltre che da ordini e collegi, anche da associazioni di iscritti agli albi e da altri soggetti, autorizzati dai consigli nazionali degli ordini o collegi. Quando deliberano sulla domanda di autorizzazione, i consigli nazionali devono trasmettere una proposta di delibera al ministero vigilante per acquisirne il parere vincolante. Inoltre, il consiglio nazionale dell'ordine o collegio disciplina con regolamento, da emanare entro l'estate, le modalità e le condizioni per l'assolvimento dell'obbligo di aggiornamento da parte degli iscritti e per la gestione e l'organizzazione dell'attività di aggiornamento a cura degli ordini o collegi territoriali, delle associazioni professionali e dei soggetti autorizzati; i requisiti minimi, uniformi su tutto il territorio nazionale, dei corsi di aggiornamento; il valore del credito formativo professionale quale unità di misura della formazione continua. Gli Ordini interpellati (si veda la tabella accanto) non prevedono ricadute sui loro regolamenti dalla sentenza della Corte europea, e spiegano che il loro ruolo - di formatori da una parte e autorizzatori dall'altra - ha il solo scopo di fornire un'offerta adeguata in quelle aree tematiche (ad esempio la deontologia o l'etica professionale) che difficilmente si trovano sul libero mercato e di garantire che la formazione acquisita sia pertinente e di livello adeguato.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

APPROFONDIMENTO ONLINE

Il testo della sentenza
www.ilssole24ore.com/norme




Le posizioni

L'organizzazione del sistema formativo in alcuni ordini professionali italiani e il confronto con le previsioni della sentenza della Corte europea di Giustizia che è intervenuta per censurare il sistema portoghese



Il **Consiglio nazionale forense**, sulla base della nuova legge professionale, stabilisce le modalità e le condizioni per l'assolvimento dell'obbligo di aggiornamento da parte degli iscritti e per la gestione e l'organizzazione dell'attività di aggiornamento a cura degli ordini territoriali, delle associazioni forensi e di terzi, superando l'attuale sistema dei crediti formativi. L'attività di formazione svolta dagli ordini territoriali non costituisce attività commerciale e non può avere fini di lucro



Per i **notai** il regime attuale lascia ampio spazio alle iniziative di formazione organizzate da enti esterni anche se l'attribuzione dei crediti viene gestita dallo stesso consiglio notarile locale. Anche il Notariato naturalmente organizza in proprio momenti di aggiornamento, ma, si fa osservare, non esiste però uno stock di crediti fisso che deve essere assegnato alle sole iniziative di fonte notarile



L'Ecm - l'Educazione continua in medicina - è partita nel 2002 e interessa ogni anno 1.200.000 professionisti l'anno. Esistono circa 1.100 provider (enti di formazione accreditati) che rispettano i requisiti richiesti. Anche il consiglio nazionale dei medici - la FNOMCeO - si è accreditato come provider e affianca a corsi su argomenti "tradizionali" anche corsi su argomenti poco appetibili ai provider privati (etica, legislazione, deontologia etc)



Il regolamento sulla formazione continua è in via di definizione, e dovrà poi ricevere il nulla osta ministeriale. Il **Consiglio nazionale degli architetti** deve garantire che i crediti acquisiti riguardino materie pertinenti e che sia garantita omogeneità qualitativa e di offerta a livello nazionale. Il Consiglio, in pratica, mette un «bollino di verifica sulla congruità scientifica» e non c'è un business alla base (gli enti non devono pagare il Consiglio per essere accreditati, come accaduto in Portogallo)



Per i **consulenti del lavoro** la formazione continua richiede 25 crediti l'anno (ogni credito vale un'ora) prevista dal regolamento non impatta con la sentenza della Corte europea. L'Ordine, infatti non ha l'esclusiva sulla formazione, ma detta le linee guida che devono essere rispettate. Esistono enti formatori già accreditati dall'Ordine: il consulente però può scegliere di fare formazione presso enti non accreditati, e poi chiedere l'accREDITAMENTO al consiglio provinciale.

ANALISI

Per gli Albi tricolori decisivo il peso dell'ok ministeriale

di **Marcello Clarich**

Ancora una volta la Corte di giustizia Ue entra a gamba tesa nella disciplina delle libere professioni, mettendo in guardia gli Ordini contro la tentazione di alterare la concorrenza. La materia sulla quale si è pronunciato il giudice europeo (sentenza 28 febbraio 2013 C-1/12) è la formazione continua. Gli iscritti agli Ordini professionali sono infatti obbligati per legge in molti Paesi ad accumulare crediti formativi minimi frequentando corsi di aggiornamento.

Il caso sottoposto esame della Corte riguardava la disciplina della formazione continua approvata dall'Ordine professionale degli esperti contabili portoghese. Questa conteneva una serie di regole discriminatorie a danno dei soggetti privati che organizzano in proprio i corsi di aggiornamento in concorrenza con quelli offerti dallo stesso Ordine. Un caso classico di commistione di ruoli tra giocatore e di arbitro che scrive le regole a proprio favore.

La Corte di giustizia è partita dall'equiparazione, ormai consolidata nella giurisprudenza europea, tra Ordini professionali e associazioni di imprese sottoposte alla disciplina della concorrenza. Ha ritenuto poi che l'obbligo legislativo della formazione continua non incide sull'applicabilità della normativa antitrust che deve essere tenuta presente dagli Ordini professionali in sede di regolamentazione del sistema dei crediti formativi. Se approvano regole discriminatorie o non proporzionate a loro favore, come per esem-

pio richiedere il pagamento di una somma ai privati che voglio ottenere l'accREDITAMENTO, sono passibili di sanzioni antritrust.

I principi posti dalla Corte di giustizia vanno tenuti presenti anche in Italia, dove da tempo è stata introdotta la formazione continua obbligatoria. La particolarità del caso italiano è che le regole sull'autorizzazione agli organismi di formazione diversi dagli Ordini professionali e sull'attribuzione dei crediti formativi sono elaborate dai consigli nazionali degli ordini o collegi, ma devono ottenere il parere favorevole del ministero vigilante (articolo 7 del Dpr 137/2012). Il "placet" ministeriale potrebbe essere dunque utilizzato dagli Ordini professionali per sottrarsi alla responsabilità per illecito antitrust. In realtà, se il parere fosse ritenuto una mera copertura formale di una regolamentazione imputabile sostanzialmente agli Ordini, la responsabilità potrebbe permanere in capo a questi ultimi.

Nel caso degli avvocati, invece, la recente legge attribuisce in via esclusiva al Consiglio nazionale forense la competenza a regolare la materia (articolo 11 della legge 247/2012). Pertanto gli ammonimenti della Corte di giustizia dovranno essere tenuti in debito conto.

Ma al di là di tutto, la sentenza della Corte di giustizia mette a nudo ancora una volta la natura ambigua degli Ordini. Al di là della natura formalmente pubblica si tratta di soggetti che svolgono attività d'impresa su un mercato che deve essere concorrenziale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Sentenza della Corte di giustizia europea sugli esperti contabili del Portogallo

L'Ue (ri)prende di mira gli ordini *Poca concorrenza nella gestione della formazione continua*

DI IGNAZIO MARINO
E BENEDETTA PACELLI

L'Europa prende nuovamente di mira gli ordini professionali. Dopo un lungo pressing sull'inderogabilità delle tariffe minime (abolita in Italia nel 2006 con la legge Bersani), tocca ora alla formazione. Per la Corte di giustizia Ue (sentenza della seconda sezione del 28 febbraio) gli ordini professionali non possono occuparsi di formazione obbligatoria in via esclusiva. Perché in questo modo, violano la concorrenza e stabiliscono «condizioni discriminatorie a danno dei concorrenti», cioè di altri enti che erogano formazione.

Il caso. La vicenda prende il via da una decisione del 2010 dell'Autorità garante della concorrenza del Portogallo che aveva considerato il regolamento in materia di formazione dell'ordine degli esperti contabili (Ordem dos Técnicos Oficiais de Contas, Otoc) distorsivo della concorrenza in violazione del diritto dell'Unione. Secondo questa norma, infatti, gli esperti contabili devono conseguire, nel corso dei due anni precedenti, una media annuale di 35 crediti di formazione, una parte (istituzionale) pari a 12 crediti, erogata esclusivamente dall'ordine e la restante (professionale) impartita invece anche da altri organismi purché iscritti all'Otoc. Una suddivisione non corretta per l'Authority che per questo aveva inflitto all'Otoc un'ammenda con l'accusa di aver «artificiosamente segmentato il mercato», riservandone un terzo a se stesso e imponendo per il resto condizioni discriminatorie. A quel punto l'Otoc ha chiesto l'annullamento della decisione e la Corte d'appello di Lisbona ha investito la Corte di giustizia.



La sentenza. La pronuncia della Corte di giustizia europea respinge dunque la richiesta di annullamento fatta dall'Otoc. Il punto di partenza è sempre lo stesso: «Gli ordini professionali sono paragonabili a delle associazioni di im-

prese e come tali devono rispettare le regole sulla concorrenza. Per cui l'imposizione ai propri iscritti di un sistema di formazione obbligatoria che elimina parzialmente la concorrenza e stabilisce condizioni discriminatorie a danno dei concorrenti è contrario al diritto dell'Unione».

Neppure il fatto che l'ordine sia tenuto per legge alla formazione obbligatoria lo sottrae alle norme del diritto dell'Unione. Inoltre la Corte dichiara che un regolamento adottato da un ordine professionale che stabilisce un sistema di formazione obbligatoria, per garantire la qualità dei loro servizi configura una restrizione della concorrenza vietata «quando elimina la concorrenza per una parte sostanziale del mercato rilevante, a vantaggio di tale ordine professionale, e impone, per l'altra parte di detto mercato, condizioni discriminatorie a danno dei concorrenti di detto ordine professionale». Spetta ora al giudice del rinvio verificare dette circostanze. E quindi esaminare le condizioni di accesso al mercato per stabilire se siano assicurate pari opportunità ma anche se la distinzione operata dall'ordine tra formazione «istituzionale» riservata e «profes-

sionale» aperta a determinate condizioni è corretta.

La situazione italiana. Ma quale risvolto avrà questa sentenza in Italia? L'orizzonte appare sereno in base ai punti di osservazione. Da un lato, infatti, la sentenza prende di mira il ruolo degli ordini sulla formazione dimenticando che, in Italia, gli stessi autorizzano comunque associazioni ed enti di formazione ad attribuire crediti formativi durante eventi di rilevanza per le singole categorie. Dall'altro, tutte le riforme delle professioni degli ultimi anni hanno avuto come principio assoluto la necessità per i professionisti di fare formazione. Tanto che, come ricorda la presidente del Cup, Marina Calderone, ancora l'ultimo restyling in materia (il dpr 137/2012) per mano del ministro della giustizia ha confermato che la formazione continua è obbligatoria e sarà sotto il controllo degli Ordini, che potranno predisporre i regolamenti e autorizzare anche enti o soggetti esterni.



STUDI DI SETTORE/ I correttivi per il 2013

Professioni riviste

Introdotta il valore ore lavorate

DI ANDREA BONGI

Per gli studi di settore dei professionisti alle prime armi spunta il nuovo correttivo basato sulle ore dedicate all'attività. La proposta di intervento che dovrà passare il vaglio della commissione degli esperti e verrà ufficializzata solo il prossimo 5 marzo, si basa sull'attività dei professionisti che nei primi anni di esercizio della loro attività collaborano con studi già avviati e dai quali percepiscono un compenso forfettario riferito essenzialmente alle ore di attività svolta. Gli studi di settore interessati da questo particolare correttivo sono quelli degli avvocati, dei dottori commercialisti e degli ingegneri.

I parametri e la logica sulla base della quale il nuovo correttivo è stato ideato sono sicuramente condivisibili. L'obiettivo

che tale intervento si prefigge è infatti quello di stimare in maniera più precisa e puntuale l'attività svolta dai professionisti che nei primi anni di attività collaborano con studi già avviati anziché iniziare l'attività professionale in proprio. Si tratta di un fenomeno assolutamente diffuso nel panorama delle professioni intellettuali ed in particolar modo in quelle dell'area tecnico-legale rappresentata dai modelli di studio di settore per i quali il nuovo correttivo si renderà applicabile.

Nei casi come quelli sopra descritti il giovane professionista viene remunerato non tanto sulla base della tipologia e della qualità del lavoro svolto quanto piuttosto sulla base di un compenso forfettario ancorato principalmente alle ore dedicate all'attività di collaborazione. Sulla base di tali considerazioni di fondo

il nuovo correttivo si renderà applicabile in presenza delle seguenti caratteristiche: esercizio della professione in forma individuale, età professionale fino a sei anni, attività svolta esclusivamente presso altri studi nell'ambito specialistico d'intervento qualificato come «stabili collaborazioni con studi e/o strutture di terzi», assenza di forza lavoro.

In presenza di queste condizioni e caratteristiche dell'attività professionale la variabile ore di lavoro dedicate all'attività viene sterilizzata mediante l'applicazione del nuovo correttivo.

Ovviamente la soglia minima oraria che scatterà grazie all'applicazione del nuovo correttivo terrà conto dell'età professionale del contribuente sulla base di tre scaglioni differenziati l'uno dall'altro da due anni di esercizio dell'attività.

—© Riproduzione riservata—

Avvocati Parametri: pronto il testo del Cnf

Giovanni Negri
MILANO

Pronta, ma in realtà lo era da tempo, la bozza del Cnf con la nuova versione dei **parametri** sulla base della competenza affidata al Consiglio dalla nuova legge professionale. Il testo è stato trasmesso agli Ordini locali e alle associazioni forensi, che sono chiamati a esprimere tutte le osservazioni sul provvedimento entro il prossimo 5 aprile. In particolare, spiega il Cnf, le proposte di (eventuale) modifica dovranno essere formulate su alcuni aspetti qualificanti come:

- fasce di valore;
- numero delle fasi;
- tipizzazione delle singole procedure;
- aspetti normativi, con particolare riferimento alla riduzione o all'aumento da operarsi su parametro base.

Nella formulazione delle osservazioni il Consiglio nazionale forense raccomanda la forma di proposte emendative, corredate da una breve motivazione illustrativa.

Il testo, approvato dal Cnf la scorsa settimana, che, in realtà, ricalca ampiamente la proposta messa a punto nell'estate scorsa dallo stesso Cnf e poi invano trasmessa al ministero della Giustizia per ottenere una versione meno punitiva per l'avvocatura rispetto a quella in vigore dall'agosto 2012, dovrà però essere trasmesso allo stesso ministero e ottenere comunque il parere delle commissioni parlamentari. Detto delle, evidenti, difficoltà dell'attuale quadro politico post elezioni è prevedibile che i tempi saranno medio-lunghi. E il presidente Oua, Nicola Marino, che annuncia un parere più analitico, mette in evidenza come sia necessario fare presto per cambiare una situazione che penalizza soprattutto le fasce a reddito medio basso dell'avvocatura.

Il Cnf ha inviato ai Consigli dell'ordine anche lo schema di regolamento sull'istituzione dei Comitati pari opportunità. I Comitati avranno il compito di promuovere la parità nell'accesso, formazione e qualificazione professionale e lavorare per prevenire e rimuovere comportamenti discriminatori legati al genere o altre ragioni tra gli iscritti agli albi forensi. Lo schema di regolamento, propone anche una serie di compiti che il Cpo potrebbe svolgere, come:

a) attività di ricerca, analisi e monitoraggio della situazione degli avvocati e dei praticanti operanti in condizioni soggettive od oggettive di disparità nell'ambito istituzionale di pertinenza dell'Ordine degli avvocati;

b) diffusione di informazioni sulle iniziative intraprese;

c) elaborazione di proposte per creare e favorire effettive condizioni di pari opportunità per tutti anche nell'accesso e nella crescita dell'attività professionale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



AVVOCATI/Lo prevede la riforma forense. Agli ordini e alle associazioni la bozza di Dm

Il Cnf si fa i suoi parametri Liquidazione del compenso in base al pregio dell'attività

DI GABRIELE VENTURA

In cantiere i nuovi parametri per gli avvocati. Il Consiglio nazionale forense ha messo a punto la bozza di proposta da sottoporre al ministero della giustizia e l'ha inviata agli ordini territoriali, alla Cassa forense, all'Oua e alle associazioni di categoria per raccogliere le relative osservazioni, che devono essere inviate entro il prossimo 5 aprile. È la riforma forense a prevedere infatti (art. 13, comma 6 legge n. 247/2012), che il ministero della giustizia, su proposta del Cnf, debba emanare entro due anni un decreto ministeriale sui parametri per la liquidazione del compenso professionale degli avvocati. Nel frattempo restano vigenti le disposizioni del dm n. 140/2012, in attesa che entri in vigore il decreto correttivo (si veda *ItaliaOggi* del 21 febbraio 2013). Entrando nel dettaglio, i documenti inviati alla categoria sono articolati in una parte normativa e una tabellare, e riguardano l'intero comparto legale non limitando-

si solo alla materia civile, ma investendo anche le materie penale, amministrativa, tributaria e l'ambito stragiudiziale e della mediazione. Per quanto riguarda la liquidazione del compenso dell'avvocato da parte del giudice, in particolare, il testo prevede che si debba tenere conto delle caratteristiche e del pregio dell'attività prestata. Il giudice potrà motivatamente discostarsi in aumento o in diminuzione dei parametri, fino al 30%. Nelle cause di particolare importanza la liquidazione dei compensi può arrivare fino al doppio degli importi indicati dai parametri, mentre negli affari di straordinaria importanza la liquidazione potrà arrivare sino al quadruplo degli importi di cui ai parametri. Per quanto riguarda la composizione delle tabelle, invece, i parametri cambiano a seconda delle varie fasi della controversia e sono

proporzionati al valore della controversia. Per esempio, per quanto riguarda i giudici di pace, sono distinte cinque fasi: studio della controversia, fase introduttiva del giudizio, istruttoria, fase decisionale, prestazioni post decisione. Mentre il valore è diviso in tre scaglioni: da zero a 1.100 euro, da 1.100,01 a 5.200, da 5.200,01 a 26 mila euro. La categoria dovrà esprimersi in particolare su: fasce di valore, numero delle fasi, tipizzazione delle singole procedure, aspetti normativi, con particolare riferimento alla riduzione o all'aumento da operarsi su parametro base. Il Cnf ha inviato agli ordini e alle associazioni forensi anche uno schema di regolamento con le indicazioni per la costituzione del comitato pari opportunità da parte di ogni consiglio dell'ordine forense (art. 25 della riforma forense).

La liquidazione dei compensi nell'attività giudiziale civile, amministrativa e tributaria


Dm parametri

Elementi che deve tenere in considerazione il giudice nella liquidazione dei compensi

- valore e natura e complessità della controversia
- numero e importanza e complessità delle questioni trattate
- pregio dell'opera prestata
- risultati del giudizio e vantaggi conseguiti dal cliente

Schema del Cnf

- caratteristiche e pregio dell'attività prestata
- importanza dell'opera
- natura e valore della pratica
- quantità delle attività compiute
- condizioni soggettive del cliente
- risultati conseguiti
- numero delle questioni trattate
- contrasti giurisprudenziali
- quantità e contenuto della corrispondenza intrattenuta dall'avvocato con il cliente e con gli altri soggetti nel corso della pratica



APPALTI

«Capacità» provata grazie ad altri soggetti


Alle imprese che intendono partecipare a una procedura di gara per un appalto pubblico di lavori può essere richiesto di rispettare livelli minimi relativi alla capacità economica e finanziaria nonché alle capacità tecniche e professionali (direttiva 2004/18/CE). Ma per soddisfare tali requisiti un operatore economico può affidarsi alle capacità di altri soggetti, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi. È questa la posizione dell'avvocato generale nella causa C-94/12. Le conclusioni dell'avvocato generale non vincolano la Corte di giustizia Ue, i cui giudici cominceranno adesso a deliberare sul caso che riguarda un'azienda di costruzioni e la Provincia di Fermo.



Rinnovabili. I produttori Ue premono su Bruxelles perché alzi le barriere contro la Cina, ma le società dei servizi sono contrarie

In ordine sparso sui dazi al solare

Entro l'anno la Commissione decide se adottare tariffe antidumping come gli Usa



Andrea Curiat

L'antidumping europeo contro la Cina divide la filiera del solare. Da un lato c'è Eu Prosun, associazione internazionale che rappresenta più del 50% dei produttori fotovoltaici europei, e che già nel luglio del 2012 aveva presentato un appello alla Ue per proteggere l'industria locale da pratiche commerciali scorrette. Dall'altro c'è l'Alleanza per un'energia solare accessibile (Afase), coalizione di 180 aziende per oltre 27mila posti di lavoro tra fornitori di materie prime, costruttori delle attrezzature, project developer, installatori e compagnie di manutenzione, tutti preoccupati che una politica protezionistica possa compromettere lo sviluppo futuro della filiera.

Nel mezzo c'è l'Unione Europea, che a settembre del 2012 ha avviato un'indagine per verificare il presunto dumping ad opera delle aziende cinesi. E proprio ieri la Ue ha annunciato una seconda, analoga procedura relativa al vetro solare, materiale utilizzato in alcuni tipi di impianti. A partire da marzo, ogni pannello fotovoltaico proveniente dalla Cina potrebbe essere tracciato per verificare che non sia oggetto di pratiche commerciali scorrette. La decisione definitiva della Ue verrà pubblicata entro il 5 dicembre del 2013 e potrebbe determinare la dismissione del caso o l'introduzione di dazi correttivi compresi, probabilmente, tra il

20% e il 60%. Ma già entro i primi di giugno arriverà un primo parere della Ue con il quale potrebbero essere applicate delle tariffe preliminari anti-dumping nel secondo semestre dell'anno.

Milan Nitzschke, presidente di Eu Prosun, commenta così al Sole 24 Ore le ragioni dell'appello che ha portato all'apertura dell'indagine Ue: «La vendita sottocosto di pannelli fotovoltaici prodotti in Cina danneggia l'intera produzione europea. Le nostre aziende non possono competere, perché in-

L'ACCUSA

Secondo l'associazione di categoria Eu Prosun la produzione di pannelli a Pechino supera del doppio la domanda mondiale


correrebbero in perdite per ogni modulo venduto o prodotto. Per le imprese cinesi è diverso: il loro obiettivo è vendere più pezzi possibile, anche sotto costo del 50%, per potersi poi qualificare, nel 2015, nella rosa di aziende che beneficeranno degli aiuti di Stato previsti nel prossimo piano quinquennale, selezionate proprio in base al fatturato». Secondo Nitzschke, questa strategia ha determinato un vero e proprio circolo vizioso: «In Cina, oggi, la produzione di pannelli fotovoltaici supera del doppio la domanda mondiale. Una sproporzione enorme, che spinge le industrie cinesi a collocare sottocosto i moduli perché altrimenti non riuscirebbero a venderli affatto». Il risultato, conclude il presidente, è la rovina dell'industria fotovoltaica europea.

Diametralmente opposto la posizione di Afase, che ha pubblicato una simulazione degli

effetti dei dazi sulla filiera europea del fotovoltaico. Il presupposto è questo: i dazi a carico dei prodotti cinesi determinerebbero un aumento dei prezzi dei moduli e, di conseguenza, una contrazione della domanda e una riduzione delle nuove installazioni in Europa. Nel giro di 3 anni, nell'eventualità di un'imposizione del 20%, verrebbero persi 175.500 posti di lavoro e bruciati 18,4 miliardi di euro in termini di valore aggiunto. Se il dazio fosse pari al 60%, la perdita di occupazione sarebbe invece pari a 242mila addetti con un danno economico di 27,2 miliardi. Certo, i produttori solari europei si gioverebbero della ridotta concorrenza, ma secondo le stime di Afase i posti di lavoro creati da queste aziende compenserebbero soltanto il 20% di quelli perduti lungo tutta la catena del fotovoltaico, includendo quindi produttori di inverter, installatori, manutentori.


Se in Europa l'inchiesta è ancora in atto, negli Stati Uniti i dazi anti-dumping contro la Cina sono stati approvati dalla International trade commission lo scorso novembre e vanno dal 24% al 250% a seconda delle singole aziende. Proprio l'esempio degli Usa è addotto da Eu Prosun per smentire i risultati dello studio di Afase: «Nessuno degli effetti previsti da Afase ha avuto luogo. I dazi sono in vigore negli Stati Uniti dalla metà dell'anno scorso e hanno ridotto drasticamente le importazioni dalla Cina di prodotti solari oggetto di dumping. Ma il numero degli impianti solari di nuova installazione è addirittura aumentato. I prezzi ai clienti finali negli Usa sono invariati se non diminuiti. Per il settore solare è una situazione di win-win», ha dichiarato Nitzschke.

© RIPRODUZIONE RISERVATA




La forbice dei prezzi

Andamento medio dei prezzi in Italia dei moduli poli-cristallini. In euro/W



I mercati

Impianti realizzati nel 2011. In MW



LA BATTAGLIA DEL FOTOVOLTAICO

DAZI USA

Negli Stati Uniti i dazi anti-dumping contro la Cina sono stati approvati dalla International trade commission lo scorso novembre e vanno dal 24% al 250% a seconda delle aziende e dei prodotti. L'anno scorso i prezzi dei moduli fotovoltaici sono scesi del 50% e quattro società americane del settore sono fallite, alimentando le accuse alla Cina di concorrenza sleale in questo settore

250%

Barricate Usa

Il dazio massimo introdotto dagli Stati Uniti per frenare l'import di pannelli solari cinesi

DAZI UE

La Ue ha avviato un'indagine per valutare se la Cina ha introdotto pratiche antidumping nel settore. La decisione definitiva della Ue verrà pubblicata entro il 5 dicembre del 2013 e potrebbe determinare l'annullamento del caso o l'introduzione di dazi correttivi. Già entro i primi di giugno arriverà un primo parere della Ue con il quale potrebbero essere applicate tariffe preliminari anti-dumping nel secondo semestre dell'anno

20-60%

Le difese Ue

I dazi che l'Unione europea potrebbe introdurre nella seconda metà di quest'anno

STRATEGIE CINESI

Da un lato le aziende cinesi reagiscono ai dazi puntando sul mercato interno, che sta vivendo una forte espansione sulla scia degli investimenti nelle energie rinnovabili voluti dal Governo. Dall'altro le imprese puntano sull'espansione su nuovi mercati, in particolare asiatici e sudamericani. Infine, cercano di sostituire le componenti cinesi con quelle di altri Paesi non sottoposti a dazi, come Taiwan e Corea del Sud

50 gigawatt

Il target

L'obiettivo di produzione di pannelli solari cinesi entro il 2020 dagli attuali 21 gigawatt

La storia

Appello di 39 scienziati e uomini di cultura, da Ballio a Brancaleoni: non disperdere il patrimonio di conoscenze

Addio al Ponte sullo Stretto

Un sogno costato 300 milioni

Passera: in 4 mesi nessun segnale d'intesa con Eurolink

ROMA — Addio al ponte di Messina. Dopo oltre trent'anni dalla prima ipotesi e oltre 300 milioni di euro spesi dal 2001, il contratto per realizzare il progetto più contestato d'Italia oggi a mezzanotte dovrebbe decadere, e la società Stretto di Messina spa essere avviata alla liquidazione: tranne imprevedibili colpi di scena dell'ultima ora, visto che il consiglio di amministrazione della società, riunitosi ieri, è stato riconvocato per domani.

È il ministro allo Sviluppo economico ad annunciarlo, pur tra le righe: «Ci si è dati quattro mesi, cioè fino al 1° marzo, per riformulare l'accordo con il contraente generale e purtroppo per ora non ci sono stati segnali concreti», ha spiegato Passera e «di conseguenza, accadrà quanto previsto dalla legge». Ovve-

ro, decadrà il contratto tra il contraente generale, Eurolink (un'associazione di imprese dove Impregilo ha il 45%), e la Società stretto di Messina (all'81,8% controllata da Anas, il cui socio unico è il ministero dell'Economia): un'operazione che dovrebbe costare allo Stato 45 milioni, e non i 312 milioni di penale massima previsti dal contratto. E a cui vanno aggiunte le spese per liquidare la Stretto di Messina spa, che attualmente ha 43 dipendenti e un ufficio a Termini che costa 600 mila euro all'anno. I tempi? Secondo la legge, il ministero dell'Economia dovrebbe approvare «celermente» uno schema di decreto per porre la società in stato di liquidazione in modo che venga nominato un commissario, che entro un anno dovrebbe portare a termine l'operazione.

Ma perché il 1° marzo? La scadenza a cui fa riferimento Passera è quella fissata da un decreto del 2 novembre scorso, quando il governo Monti stabilì che, alla luce «dell'attuale condizione di tensione dei mercati finanziari internazionali», come scrive Passera nella relazione al Consiglio dei ministri, il progetto del ponte andava rivisto e che quindi le due parti, Eurolink e Stretto di Messina spa, dovevano entro il 1° marzo firmare un accordo per avviare il processo di revisione, da concludere entro un anno e mezzo. Ma il governo metteva anche un paletto: in caso di stop al ponte, lo Stato

non avrebbe dovuto pagare la maxi penale ma solo le spese per i progetti più il 10%. Una clausola che non è piaciuta a Eurolink, che ha annunciato di voler rescindere il contratto. Stretto di Messina spa si è opposta, Eurolink ha fatto ricorso al Tar. Il ponte insomma è finito sui banchi dei giudici amministrativi, che non hanno ancora deciso. Invano è stato chiesto un rinvio al 1° marzo. Il governo ha chiaramente fatto capire che, per prorogare i termini, dovrebbero verificarsi «novità significative», «costituite principalmente dalla revoca del recesso da parte del Contraente generale con la conseguente rinuncia del giudizio». Poiché Eurolink non si è tirata indietro, almeno fino a ieri, le cose vanno avanti, e il governo ritiene la partita del ponte chiusa.

Non come i 40 ingegneri che hanno firmato l'appello a pagamento di mercoledì sul *Corriere della sera*: «Il Ponte è pronto ad essere costruito. Il progetto è stato sviluppato in dettaglio, controllato e verificato. Decidere sulla sua fattibilità ora spetta alle autorità del governo italiano». Una posizione fortemente contestata dalle associazioni ambientaliste Fai, Italia Nostra, Legambiente Man e Wwf: «Un'opera tecnicamente irrealizzabile che costerebbe 8,5 miliardi — scrivono — Un ponte sospeso, ad un'unica campata di 3,3 km di lunghezza, sorretto da circa 400 metri di altezza, in una delle aree a più elevato rischio sismico del Mediterraneo».

Valentina Santarpia

Il progetto

Un'elaborazione grafica del progetto del ponte sullo Stretto di Messina. La prima ipotesi risale a trent'anni fa. Dal 2001 sono stati spesi oltre 300 milioni di euro

